

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
cc

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 25 GIU. 2004

25 GIU. 2004

ADDI NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212
ROMA, SI È RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, OSSIA COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	LANNARIELLO	Antonello	Assessori
SIMSONI	Giorgio	Vice Presidente	PRESTAGIOVANNI	Enrico	"
ACCELLO	Andrea	Assessore	ROBLOTTA	Giusepe	"
CLARAMELLETTI	Luigi	"	SAPONARO	Francesco	"
DIOME	Antonio	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
FORMISANO	Anna Teresa	"	VERZASCHI	Michele	"
GARGANO	Giuseppe	"			


ASSISTE IL SEGRETARIO TOMMASO MARDINI
.....COMISSE

ASSENTI: CLARAMELLETTI - GARGANO - SAPONARO - VERZASCHI

DELIBERAZIONE N. 549

Oggetto:

Proposta di legge regionale concernente: "Modifiche alla legge regionale 16 luglio 1998, n. 30 ed alla legge regionale 16 giugno 2003, n. 16. Disposizioni in materia di libera circolazione sui mezzi di trasporto pubblico locale in favore di agenti e ufficiali di pubblica sicurezza e di personale addetto al servizio di polizia stradale".



549 25 GIU. 2004

Oggetto: "Modifiche alla L.R. 16 luglio 1998 n. 30 ed alla L.R. 16 giugno 2003 n. 16. Disposizioni in materia di libera circolazione sui mezzi di trasporto pubblico locale in favore di agenti ed ufficiali di pubblica sicurezza e di personale addetto al servizio di polizia stradale".



LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore ai Trasporti e Lavori Pubblici

VISTO il regolamento CEE 26 giugno 1969, n. 1191,

VISTO il regolamento CEE 1893/91;

VISTO decreto legislativo n.19 novembre 1997, n. 422, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il "Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale del Lazio" del 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge regionale del 16 luglio 1998, n. 30 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge regionale del 16 giugno 2003, n. 16;



VISTO in particolare l'art. 45, comma 18, della citata l.r. n. 16/2003, che prevede la libera circolazione sui mezzi di trasporto pubblico per motivi di servizio per "gli agenti e gli ufficiali di pubblica sicurezza appartenenti all'Arma dei Carabinieri, alle Forze di Polizia di Stato, alla Polizia Penitenziaria, alla Guardia di Finanza, alla Polizia Municipale ed alle altre forze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica" senza che sia previsto alcun rimborso a favore delle aziende di trasporto;

CONSIDERATO che si rende opportuno estendere la libera circolazione sui mezzi di trasporto pubblico di cui all'art. 2 della l.r. 30/98 e successive modificazione ed integrazioni, oltre che agli agenti e agli ufficiali di pubblica sicurezza appartenenti all'Arma dei Carabinieri, alle Forze di Polizia di Stato, alla Polizia Penitenziaria, alla Guardia di Finanza, alla Polizia Municipale, anche agli agenti e agli ufficiali di pubblica sicurezza appartenenti alla Polizia Provinciale, ai Vigili del Fuoco, al Corpo Forestale dello Stato, alle Capitanerie di Porto, al personale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (personale dipendente MCTC) e a quello dell'ANAS, muniti di tessera per l'espriamento del servizio di polizia stradale, nonché ai soggetti in possesso della qualifica di agente e ufficiale di pubblica sicurezza dipendenti da amministrazioni dello Stato e della Regione Lazio, che svolgono importanti funzioni di prevenzione e sicurezza alla pari degli altri corpi di polizia;

PRESO ATTO che in base al citato regolamento comunitario si rende necessario prevedere delle norme per il rimborso dei minori introiti derivanti alle aziende per la concessione delle agevolazioni tariffarie di cui al citato comma 18 dell'art. 45 della l.r. n. 16/2003;

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace

549 25 GIU. 2004

CONSIDERATO, inoltre, che in base alla giurisprudenza del Consiglio di Stato relativamente alla misura dei rimborsi tariffari la stessa è dovuta nei limiti dei maggiori oneri sostenuti dalle Aziende per le agevolazioni tariffarie;

RITENUTO CONTO, inoltre, che:

- sulla base della normativa comunitaria specificata in premessa sussiste un vero e proprio obbligo da parte della Regione che ha istituito l'agevolazione di prevedere nell'ambito dei contratti di servizio le compensazioni economiche a favore delle aziende interessate;
- la Regione con la normativa in questione, invece, non ha provveduto in tal senso;

RITENUTO opportuno, pertanto, prevedere che la definizione delle condizioni e modalità di rimborso delle agevolazioni tariffarie siano definite nell'ambito dei contratti di servizio, come stabilito dalla normativa comunitaria e dal D.lgs. 422/1997;

RITENUTO, inoltre, di dover provvedere a rimborsare, sia pure in misura forfetaria, le agevolazioni concesse ai sensi del comma 18, dell'art. 45, della L.r. n. 16/2003;

CONSIDERATO che si rende opportuno, quindi, procedere alla modifica dell'articolo 45 della legge regionale 16 giugno 2003, n. 16, per conformarlo alle disposizioni comunitarie di cui al regolamento CEE 1191/1969;

VISTA la relazione di accompagnamento alla proposta di legge in questione;

PRESO ATTO che il testo della proposta di legge regionale in oggetto, è stato definito sotto il profilo tecnico-giuridico dalla Direzione Regionale Affari Giuridici e Legislativi d'intesa con la struttura proponente;

ACQUISITO il parere di fattibilità del Direttore del Dipartimento Territorio;

ESPERITA la procedura di consultazione e concertazione con le parti sociali;

all'unanimità

DELIBERA

di approvare e sottoporre all'esame del Consiglio Regionale l'allegata proposta di legge concernente: "Modifiche alla L.R. 16 luglio 1998 n. 30 ed alla L.R. 16 giugno 2003 n. 16. Disposizioni in materia di libera circolazione sui mezzi di trasporto pubblico locale in favore di agenti ed ufficiali di pubblica sicurezza e di personale addetto al servizio di polizia stradale".

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace




ALLEG. ... N. 549
DEL 25 GIU. 2004

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

"MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 LUGLIO 1998, N. 30 ED ALLA
LEGGE REGIONALE 16 GIUGNO 2003, N. 16. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
LIBERA CIRCOLAZIONE SUI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN
FAVORE DI AGENTI E UFFICIALI DI PUBBLICA SICUREZZA E DI
PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA STRADALE"




Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace

Handwritten initials

Art. 1

(Modifiche alla legge regionale 16 luglio 1998, n. 30 e successive modifiche)

1. Nel capo IX della l.r. 30/1998 e successive modifiche, dopo l'articolo 34, è inserito il seguente:

Art. 34 bis

(Libera circolazione sui mezzi di trasporto pubblico locale)

“1. Al fine di garantire maggiori livelli di sicurezza dei servizi di trasporto pubblico locale di cui all'articolo 2, circolano liberamente sui relativi mezzi di trasporto:

- a) gli agenti e gli ufficiali di pubblica sicurezza appartenenti all'Arma dei carabinieri, alla Polizia di Stato, al Corpo di polizia penitenziaria, al Corpo della guardia di finanza;
- b) il personale in possesso della qualifica di agente ed ufficiale di pubblica sicurezza appartenente al Corpo militare della Croce rossa italiana, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al Corpo forestale dello Stato, alle Capitanerie di porto, ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale e municipale, alle amministrazioni dello Stato ed alla Regione;
- c) il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - motorizzazione civile trasporti in concessione - e dell'ANAS S.p.A., munito di tessera per l'espletamento del servizio di polizia stradale.

2. I contratti di servizio previsti all'articolo 24 disciplinano le compensazioni economiche in favore dei gestori dei servizi pubblici locali per gli obblighi di servizio di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, modificato dal regolamento (CEE) n. 1893/91 del Consiglio, del 20 giugno 1991. La compensazione è determinata secondo i parametri stabiliti dall'articolo 11 del regolamento 1191/69/CEE modificato dal regolamento 1893/91/CEE.

3. Per le agevolazioni ai sensi del comma 1 sui servizi comunali e provinciali di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, gli enti locali richiedono alla Regione il rimborso del

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



compensazioni economiche effettuate in favore dei gestori dei rispettivi servizi previa stipula di apposita convenzione con la Regione stessa.

4. Per la libera circolazione ai sensi del comma 1 i soggetti ivi previsti utilizzano la tessera di servizio o il documento equipollente dal quale risulti la qualificazione giuridica posseduta.

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



Handwritten signature

@

Art. 2

(Modifica alla legge regionale 16 giugno 2003, n. 16 modificata dalla legge regionale 11 settembre 2003, n. 29)

1. Il comma 18 dell'articolo 45 della l.r. 16/2003 è abrogato.



[Handwritten signature]
Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

Art. 3

(Disposizioni transitorie)

1. La Regione, le province e i comuni, ai fini della libera circolazione sui servizi di trasporto pubblico locale di rispettiva competenza prevista dall'articolo 34 bis della l.r. 30/1998, integrano, in conformità al medesimo articolo, i contratti di servizio stipulati con i gestori dei servizi.
2. Fino alla integrazione dei contratti di servizio, la compensazione economica di cui all'articolo 34 bis, comma 2, in favore dei gestori dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza regionale, è effettuata in misura forfetaria da stabilirsi con apposito accordo tra la Regione e i gestori stessi, nei limiti della somma di Euro 200.000,00 gravante sul capitolo D 41504.
3. Il rimborso agli enti locali delle compensazioni per gli obblighi di servizio ai sensi dell'articolo 34 bis, comma 3, della l.r. 30/1998 è effettuato a decorrere dalla data di stipula della convenzione prevista del medesimo comma. Fino a tale data gli oneri relativi alle suddette compensazioni restano a carico dei comuni e delle province.
4. Per la libera circolazione consentita anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 45, comma 18, della l.r. 16/2003, la Regione effettua in favore dei gestori dei servizi di trasporto pubblico locale di propria competenza le compensazioni economiche per gli obblighi di servizio previsti dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, modificato dal regolamento (CEE) n. 1893/91 del Consiglio, del 20 giugno 1991, determinate in misura forfetaria da stabilirsi con apposito accordo con i gestori medesimi, nei limiti della somma di Euro 1.000.000,00 gravante sul capitolo D 41504.

aw

[Handwritten signature]

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



[Handwritten signature]